



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali, del Lavoro
DIPARTIMENTO LAVORO

Il Dirigente Generale

Prot. 21749 del 10/06/2010

Dirigenti dei Centri per l'Impiego
LORO SEDI

Dirigenti dei Servizi UPL/URL
LORO SEDI

Agenzia Regionale per l'Impiego
Via Imperatore Federico 52
90143 PALERMO

e, p.c.

Ufficio di diretta collaborazione
dell'On.le Assessore
- Segreteria Tecnica
- Se.Pi.Co.S.
Via Trinacria, 34
90143 PALERMO

OGGETTO: D.A. 233/10 del 15 aprile 2010 – Istruzioni operative

L'art.1, comma 5 della legge regionale 27 ottobre 2009 n.10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 - parte prima -, stabilisce che la verifica dello stato di disoccupazione, debba avvenire "sulla scorta dei criteri adottati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego".

In conformità al richiamato art.1, con Decreto Assessoriale n.233/2010 del 15 aprile 2010, sono state definite le linee guida sulle quali fondare la verifica dello stato di disoccupazione.

Si ritiene necessario premettere che lo stato di disoccupazione, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n.181/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.297/02, è la condizione del lavoratore, disoccupato o inoccupato, alla ricerca attiva di un lavoro, che si comprova attraverso la presentazione dell'interessato presso il Centro per l'Impiego più vicino al luogo ove ha il domicilio ed il contestuale rilascio di un'autocertificazione, attraverso cui si rassegna l'immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa.

I Centri per l'Impiego accertano lo stato di disoccupazione definendo con l'interessato, attraverso la sottoscrizione di un patto di servizio, le modalità per la ricerca attiva di una occupazione e ne verificano, periodicamente, il mantenimento, allo scopo di "prevenire" e/o "curare" il fenomeno della disoccupazione di lunga durata.

Non è superfluo ricordare che lo stato di disoccupazione:

SI CONSERVA

in tutte le ipotesi di lavoro subordinato (a tempo determinato od indeterminato) e di lavoro autonomo, ivi comprese le forme contrattuali atipiche, in cui il reddito annuo percepito non superi l'importo, rispettivamente, di € 8.000,00 e di € 4.800,00;

SI SOSPENDE

in tutte le ipotesi di lavoro subordinato (a tempo determinato od indeterminato) ed autonomo la cui durata non superi gli 8 mesi (4 mesi nei casi previsti dall'art. 4 D.Lgs. n.181/00 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n.297/02 – vedasi nota 1) ed il reddito annuo sia superiore, rispettivamente, alla soglia di € 8.000,00 ed € 4.800,00. In caso di concorso di differenti tipologie contrattuali il cumulo dei redditi non dovrà superare l'importo annuo di € 8.000,00, cioè, ovviamente, fermo rimanendo, comunque, il limite massimo previsto dalla norma per ciascuna ipotesi che concorre al cumulo.

SI PERDE

così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.297/02, nelle ipotesi in cui la durata del rapporto di lavoro sia superiore ad 8 mesi (4 mesi nei casi quali previsti dall'art. 4 D.Lgs. n.181/00 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n.297/02 come sopra specificati) e il reddito annuo percepito sia superiore alla soglia minima consentita.

La perdita dello stato di disoccupazione, in base ai criteri introdotti con l'art. 3 del Decreto Assessoriale n.233/2010, si verifica altresì:

- 1) quando il lavoratore, ritualmente convocato dal Centro per l'Impiego, non si presenti, ad un colloquio di orientamento senza fornire un giustificato motivo;
- 2) quando il lavoratore rifiuti, senza fornire un giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro.

In relazione alle due ipotesi sopra esplicitate, occorre precisare che il lavoratore sarà considerato giustificato, per non essersi presentato presso il CPI per il colloquio di orientamento o per aver rifiutato l'offerta di lavoro, nei casi di malattia, infortunio, richiamo alle armi, servizio civile, congedo per maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché per ogni impedimento oggettivo che sia ampiamente comprovato.

La comunicazione relativa all'impedimento con la relativa giustificazione, dovrà, conseguentemente, pervenire al Centro per l'Impiego competente, entro i 10 giorni successivi alla data di convocazione.

Per offerta di lavoro congrua con il patto di servizio ed il piano d'azione individuale, deve intendersi:

- 1) l'offerta che corrisponde alla qualifica professionale posseduta;
- 2) l'offerta che corrisponde al trattamento economico e normativo previsto dai CCNL;
- 3) l'offerta relativa ad una sede di lavoro, entro i 50 km. dalla residenza, raggiungibile dal lavoratore in meno di 60 minuti utilizzando i mezzi pubblici, tenendo conto anche che, nel caso di un rapporto di lavoro part-time, la distanza può essere ridotta.

La valutazione della congruità dell'offerta di lavoro deve tenere conto, inoltre, delle condizioni di vita dell'interessato e, in particolare, degli elementi di comparazione previsti nelle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3 contenuti nel decreto in oggetto citato.

La perdita dello stato di disoccupazione sarà disposta con provvedimento motivato, impugnabile dinanzi la Commissione Provinciale per l'Impiego territorialmente competente entro 10 gg. dalla formale notifica.

Tuttavia, su presentazione di un nuovo modello di disponibilità alla ricerca attiva di un lavoro, lo stato di disoccupazione potrà essere nuovamente riconosciuto, solo dopo che siano decorsi 3 mesi dalla data di notifica della perdita dello stesso.

Si evidenzia, infine, che secondo quanto esplicitamente stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 ottobre 2009 n. 10, rimangono confermate le modalità di rilascio delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli sgravi contributivi contemplati all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 (vedasi nota 2); pertanto, il lavoratore interessato al rilascio della certificazione, ha la piena facoltà di autocertificare la data da cui versa in stato di disoccupazione, che nel caso specifico, non potrà che risultare anteriore di almeno 24 mesi.

In tale circostanza, dunque, la decorrenza dello stato di disoccupazione, oggetto di autocertificazione, anche in carenza di idonea documentazione, che potrebbe servire a sostenere con ulteriori elementi informativi il contenuto di quanto dichiarato, può non coincidere con la data di presentazione del "modello di disponibilità" cui, come è noto, sono connessi gli adempimenti successivi ed i servizi erogati dal Centro per l'Impiego. La data da cui il lavoratore dichiara di essere alla ricerca di lavoro non potrà successivamente essere modificata; pertanto, gli operatori, nel rilasciare la certificazione di cui al già citato art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, dovranno avere cura di verificarla nel SILL o nella documentazione già in possesso dell'Ufficio.

Per ogni eventuale ulteriore informativa, i Centri per l'Impiego potranno avvalersi delle competenze degli Uffici Provinciali del Lavoro di appartenenza territoriale.

Con il D.D.G. n.340/2010, pubblicato sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina "stato di disoccupazione" del Dipartimento, è stata approvata e diffusa la modulistica armonizzata da utilizzare presso i Centri per l'Impiego, per le dichiarazioni previste dalla richiamata legge regionale, nonché per il rilascio della certificazione di cui al sopra citato art. 8 comma 9 della legge n.407/90, ed è stato introdotto il *patto di servizio* fra lavoratore e Centro per l'Impiego in analogia con quanto previsto per i soggetti che beneficiano di politiche per il reimpiego.

Detta modulistica non potrà essere modificata e andrà integralmente compilata dal lavoratore e dal Centro per l'Impiego ognuno per le parti di competenza.

Le presenti istruzioni saranno pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina "stato di disoccupazione"



Il Dirigente Generale
A.Russo

Nota 1: l' art. 5 del D.Lgs. 297/02 recita:

L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

- a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
- b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
- c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
- d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani."

Nota 2: : l' art. all'art. 8 comma 9 della legge 407/90 recita:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.